

**Diritto dell'economia.** Per la prima volta un giudice assolve una Spa che aveva adottato protocolli adeguati

# Il modello 231 «salva» la società

## Decisiva la tempestività dell'adeguamento - Nessuna responsabilità oggettiva

Giovanni Negri  
MILANO

■ A suo modo una sentenza storica. Perché per la prima volta un giudice manda assolta una società per il fatto di avere adottato un modello organizzativo considerato adeguato sulla base di quanto richiesto dal decreto 231 del 2001. A pronunciarla è stato il Gip di Milano il 17 novembre, escludendo la responsabilità di un'importante società quotata per il reato di aggraving informativo (l'articolo 2637 del Codice civile sanziona la condotta di chi diffonde notizie false e idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni). Un reato per il quale la società può

essere chiamata a rispondere, rischiando misure sia pecuniarie sia interdittive.

L'adozione di un modello organizzativo adatto a scongiurare la commissione dei reati inseriti nella lista del decreto 231 può però portare la società a cavarsela. Finora però, a nove anni dal debutto della normativa, mai un ente era riuscito a essere assolto. È anche vero che poche società, soprattutto nei primi anni duemila, lo avevano adottato, seguendo magari le linee guida delle associazioni di categoria come Confindustria; semmai ne avevano previsto uno dopo la contestazione del reato per provare a ridurre le conseguenze.

Ora, l'importanza della sentenza milanese sta nel fatto che il giudice si è trovato ad affrontare il caso di una società che il modello l'aveva adottato dal 2003, dopo avere preso visione delle novità normative e avere applicato le Linee guida di Confindustria, «anticipando di gran lunga tutte le maggiori imprese italiane del comparto». Inoltre, dal 2000, prima del debutto della responsabilità amministrativa degli enti, la società aveva adottato un sistema di controllo interno basato sui principi del Codice di autodisciplina dettato da Borsa italiana. Per il Gip questi fatti testimoniano la volontà della società di adeguarsi alla nuova nor-

mativa «con una tempestività quasi senza precedenti nel panorama delle aziende italiane del settore costruzioni».

Ma naturalmente la volontà da sola non basta e il modello va poi esaminato anche alla luce dell'efficacia. Senza cadere nell'errore di attribuire alla società una sorta di responsabilità oggettiva all'insegna del "se i manager hanno commesso un reato, questo prova di per sé stesso l'inefficacia del modello". La verifica di efficacia, tenuto conto della novità assoluta della disciplina del 2001 che per la prima volta introduceva nell'ordinamento il concetto di responsabilità degli enti, va condotta avuto conto della si-

tuazione precedente l'illecito.

Detto che la società incriminata aveva già adottato il codice suggerito da Borsa Italiana, sullo specifico delle contromisure al reato di aggraving, il Gip milanese ritiene non discutibile sul piano dell'efficacia il fatto che la società si sia conformata alle Linee guida di Confindustria, assegnando la responsabilità delle comunicazioni *price sensitive* al presidente e all'amministratore delegato. Il procedimento di formazione dei comunicati stampa era inoltre scandito in modo dettagliato, dalle relazioni esterne all'approvazione dei vertici, coinvolgendo più soggetti.

### Le tappe



#### I precedenti

■ Sinora nessun ente era mai stato prosciolto per avere adottato un modello giudicato efficace nella prevenzione degli illeciti contestati dall'accusa, malgrado la disciplina sulla responsabilità diretta delle società per reati dei dipendenti, da cui abbiano tratto vantaggio, sia stata introdotta nel 2001

# Un'interpretazione benevola

di **Giacomo Lunghini**

**P**er la prima volta - a quanto risulta - un processo nel quale era contestata la responsabilità di una società ai sensi della legge 231 si conclude con l'assoluzione dell'ente in forza del riconoscimento di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo che è stato tuttavia eluso fraudolentemente dall'autore del reato. La motivazione dà atto della necessità di effettuare una valutazione ex ante, perché evidentemente ex post il fatto stesso della commissione dei reati potrebbe portare a decretarne l'inefficacia, creando quindi una ipotesi di responsabilità oggettiva; è questa l'affermazione più importante e condivisibile della pronuncia.

Per stabilire come compiere tale giudizio di prognosi postuma, l'autorità giudiziaria analizza lo stato dell'arte al momento del fatto, ritenendo di utilizzare come "metro della diligenza" le Linee guida pubblicate da Confindustria e successivamente approvate dal ministero della Giustizia. Riguardo agli ulteriori due fatti di aggravi, commessi nonostante l'esistenza di un organismo di controllo, l'idoneità dei modelli è motivata opinando come l'ente non poteva ritenere inefficace, ai fini della prevenzione, ciò che era stato suggerito dalla maggiore istituzione finanziaria del paese.

In concreto la procedura prevista per la formazione dei comunicati stampa (via per la quale sono stati commessi i reati nel caso di specie) prevedeva:

la predisposizione da parte delle funzioni aziendali coinvolte; la formazione di una "bozza" da parte delle relazioni esterne; l'approvazione da parte del presidente e dell'amministratore delegato. Si tratta di una procedura astrattamente idonea a impedire la volontaria divulgazione di notizie false da parte dell'amministratore o del presidente, senonché - come è affermato in sentenza - «la vicenda evidenzia la totale "facilità" per i due imputati di fornire dati che influenzavano il mercato senza adeguato controllo».

I comunicati stampa in contestazione erano, infatti, stati emessi eludendo il modello e adottando una diversa procedura. Lo snodo più delicato della decisione è proprio questo: secondo la sentenza il mancato rispet-

to del modello fonda la prova della sua elusione. Ai sensi della normativa la mera elusione non è però sufficiente posto che per escludere la responsabilità dell'ente deve essere raggiunta la prova che l'elusione del modello è stata "fraudolenta". La sentenza (in questo aderendo alle Linee guida), nell'apprezzare come «il modello (...) ribadiva con forza l'essenziale dovere, per gli organi di vertice, di rispettare la più rigorosa deontologia professionale», offre implicitamente una lettura del requisito che determina uno svuotamento dell'estremo della fraudolenza, in quanto lo equipara a "volontario", sicché basterebbe poco più di un'informativa ai soggetti dei reati che fondano la responsabilità dell'ente per poi sostenere l'elusione fraudolenta delle direttive dell'ente.

Non a caso la dottrina (e diverse linee guida, come quelle dell'Abi) ha colto la pregnanza del concetto, statuendo come

l'elusione fraudolenta non si esaurisce in un aggiramento volontario delle regole aziendali; essa presuppone la messa in opera di un artificio, di una forzatura precipuamente ed artatamente volta alla elusione della procedura statuita dal modello e funzionale ad impedire la commissione del reato.

Quindi, la "facilità" con la quale il reato è stato commesso «senza alcun controllo di veridicità da parte di organi interni» (così la sentenza stessa), lascia l'impressione che i requisiti dettati dalla 231 siano stati interpretati in modo estremamente benevolo (la stessa elusione dei modelli, per tre volte nell'arco di qualche mese, senza che le procedure interne venissero affinate per impedirne la ripetizione è significativa), fatto forse spiegabile con la prossimità delle condotte all'entrata in vigore della disciplina.

*Docente di Diritto penale dell'economia-Università di Brescia*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La sentenza

■ Il Gip del tribunale di Milano ha assolto una società accusata di avere beneficiato del reato di aggravi informativo commesso dal presidente e dall'amministratore delegato: determinante l'adozione di un modello organizzativo aderente alle Linee guida varate e aggiornate da Confindustria



## Le ragioni

■ La sentenza del Gip milanese mette in evidenza la tempestività della società che, sin dal 2003, ha adottato un modello organizzativo la cui efficacia va valutata tenendo presente la situazione precedente l'illecito e non il fatto che il reato è poi stato commesso; importante l'aver definito una procedura per i comunicati stampa